

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2014 — Nexans SA, Nexans France/  
Commissione europea**

(Causa C-37/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Concorrenza — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Procedimento amministrativo —  
Accertamento — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Indizi  
sufficientemente seri — Mercato geografico)**

(2014/C 292/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Nexans SA, Nexans France (rappresentanti: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avocat, G. Forwood, barrister, e A. Rogers, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, J. Bourke e N. von Lingen, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Nexans SA e la Nexans France SAS sono condannate alle spese della presente impugnazione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 6. 4.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica  
portoghese**

(Causa C-76/13) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi —  
Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale — Trasposizione non corretta —  
Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2,  
TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)**

(2014/C 292/06)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, G. Braun, L. Nicolae e M. Heller, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da L. Morais, advogado)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica portoghese, non avendo adottato l'insieme delle misure necessarie che comporta l'esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (C-154/09, EU:C:2010:591), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», la somma forfettaria di EUR 3 milioni.

- 3) La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 10 000 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2010:591), a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza fino all'esecuzione di detta sentenza.
- 4) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 123 del 27.04.2013.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Electrabel SA/Commissione europea  
(Causa C-84/13 P) (<sup>1</sup>)**

**[Impugnazione — Concentrazione di imprese — Decisione della Commissione — Condanna al pagamento di un'ammenda — Violazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Articolo 14, paragrafo 3 — Criteri da prendere in considerazione per stabilire l'importo dell'ammenda — Considerazione della durata dell'infrazione — Principio dell'irretroattività della legge — Applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 — Obbligo di motivazione]**

(2014/C 292/07)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Electrabel SA (rappresentanti: avv. M. Pittie e P. Honoré)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, V. Di Bucci e A. Bouquet, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Electrabel SA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 4.5.2013.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën**

**(Cause riunite C-129/13 e C-130/13) (<sup>1</sup>)**

**(Riscossione di un'obbligazione doganale — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell'adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo — Violazione dei diritti della difesa — Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa)**

(2014/C 292/08)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden